

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

“MESSA A PUNTO DELLE CONDIZIONI DI PROCESSO PER L’OTTENIMENTO DI PRODOTTI A BASE DI LATTE DI PECORA AD ELEVATO VALORE BIOLOGICO E NUTRIZIONALE PARTICOLARMENTE IDONEO PER L’ALIMENTAZIONE INFANTILE ADOLESCENZIALE”

TRA

L’Agenzia regionale per la ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna Agris Sardegna - di seguito indicata come Agenzia Agris Sardegna, con sede legale in località Bonassai, SS 291 km 18,6 Sassari (SS), P.I.V.A. 02270290907 nella persona del Direttore Generale Dott. Martino Muntoni, nato a Villacidro il 28.12.1958 e domiciliato per la carica nella sede dell’Agenzia sopra indicata;

E

La Soc. Coop. Agricola Rinascita - di seguito indicata come Cooperativa Rinascita, con sede in Oliena, via Norgheri n°44, P. IVA 00050400910, nella persona del suo legale rappresentante Sole Pasqualino, nato a Nuoro il 17 luglio 1954 e residente in Nuoro loc. “sa Mendula”;

PREMESSO CHE

- l’Agenzia Agris Sardegna è l’agenzia della Regione Sardegna deputata alla ricerca scientifica, alla sperimentazione e all’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale, secondo quanto definito dalla legge regionale n. 13 dell’8 agosto 2006 e dal proprio Statuto;
- che il Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali - Servizio prodotti di origine animale dell’Agenzia Agris Sardegna, si occupa in maniera specifica dello sviluppo di tecnologie di processo alternative e di prodotti di natura probiotica;
- la Cooperativa Rinascita intende portare avanti il progetto inerente “il formaggio per la crescita ” al fine di valutare la possibilità di produrre un formaggio fresco ottenuto da latte di pecora ad elevato valore biologico e nutrizionale particolarmente idoneo per l’alimentazione infantile adolescenziale;
- la stessa ha presentato un progetto nell’ambito del bando POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse VI – Competitività “Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese regionali”;
- lo stesso è stato approvato e ammesso a concessione provvisoria del contributo da parte del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, con deliberazione n. 2/6 del 27/02/2013;
- per il raggiungimento delle finalità del progetto, si rende necessario realizzare una attività di ricerca e successivo trasferimento del *know how* acquisito e delle procedure operative alla Cooperativa Rinascita;
- la Cooperativa Rinascita allo scopo di dare attuazione al progetto intende avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Agris Sardegna;

CONSIDERATO CHE

il Progetto è finalizzato alla messa a punto delle condizioni di processo per l’ottenimento di prodotti a base di latte di pecora ad elevato valore biologico e nutrizionale particolarmente idoneo per l’alimentazione infantile adolescenziale;

VISTO

il Progetto di ricerca, predisposto dalle Parti di comune accordo, allegato al presente contratto per farne parte integrante;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La Cooperativa Rinascita e l'Agenzia Agris Sardegna intendono instaurare un rapporto di collaborazione per l'attuazione coordinata del Progetto "*Messa a punto delle condizioni di processo per l'ottenimento di prodotti a base di latte di pecora ad elevato valore biologico e nutrizionale particolarmente idoneo per l'alimentazione infantile adolescenziale*", secondo il Protocollo di lavoro allegato al presente contratto per farne parte integrante.

Art. 3

La Cooperativa Rinascita si impegna a fornire all'Agenzia Agris Sardegna, tutte le informazioni utili alla progettazione del prodotto caseario "prototipo".

Entrambe le Parti si dichiarano disponibili a condividere tutte le strutture ed il personale, ed i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività connesse all'oggetto di ricerca. In ogni caso i contraenti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia.

Art. 4

L'Agenzia Agris Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a sviluppare le attività previste nel Protocollo di lavoro di seguito riepilogate:

- acquisire e applicare il *know how* relativo all'impiego di tecnologie "innovative", quali quelle basate sulla separazione per membrana, nella trasformazione del latte ovino in prodotti freschi;
- definire i parametri e i punti critici di processo per la produzione di prodotti freschi e con caratteristiche sensoriali tali da poter essere facilmente apprezzati dal target di consumatori individuato;
- elevare il valore biologico, funzionale e nutrizionale dei prodotti ovini attraverso la presenza di fermenti lattici vivi, di batteri probiotici, e di sostanze con valenza funzionale e di un elevato contenuto in siero proteine ad alto valore biologico.

Art. 5

La Cooperativa Rinascita si impegna ad erogare all'Agenzia Agris Sardegna un importo pari a € 20.000,00 (Euro ventimila/00), per i servizi tecnici di sperimentazione (prove e test) previsti nel progetto e forniti dall'Agenzia Agris Sardegna.

Art. 6

La Cooperativa Rinascita si impegna ad erogare all'Agenzia Agris Sardegna quanto previsto all'Art. 5 in due soluzioni: la prima pari al 50% dell'importo totale previsto entro 30 gg. dall'avvenuta erogazione dell'anticipazione da parte di Sardegna Ricerche; il restante 50% dell'importo totale previsto, a seguito della consegna della relazione tecnica dettagliata sull'attività eseguita, e comunque solo dopo l'erogazione da parte di Sardegna Ricerche della quota a saldo del contributo di cui alla convenzione fra la Cooperativa Rinascita e Sardegna Ricerche.

Art. 7

La Cooperativa Rinascita e l'Agenzia Agris Sardegna si impegnano a svolgere le attività secondo le modalità e i tempi previsti dal Protocollo di lavoro, che viene sottoscritto per conferma e accettazione dalle parti contraenti.

Art. 8

Il referente e responsabile del progetto per conto dell'Agenzia Agris Sardegna è il Dr. Antonio Pirisi.
Il referente e responsabile del progetto per conto della Cooperativa Rinascita è il Sig. Sole Pasqualino.

Art. 9

Nell'attuazione del Protocollo di lavoro i soggetti contraenti si impegnano ad agire in stretto collegamento assicurando periodici rapporti informativi. L'Agenzia Agris Sardegna si impegna a predisporre, a cura del Responsabile di progetto sopra individuato, al termine del programma di attività, una relazione tecnica sull'attività eseguita da consegnare, in forma cartacea e su supporto digitale, alla Cooperativa Rinascita.

Art. 10

La durata della convenzione, legata al tempo effettivo della realizzazione del Progetto, è stabilita comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, a decorrere dalla stipula della stessa.

Art. 11

I risultati delle attività si intendono di proprietà comune delle parti e l'eventuale loro pubblicazione, anche parziale, dovrà essere espressamente concordata tra le parti stesse. Si conviene, altresì, che nel caso di pubblicazione o di diffusione dei risultati ciascuna delle parti si obbliga a menzionare esplicitamente e in forma adeguata l'altra.

Art. 12

Le parti non potranno esercitare la facoltà di recesso anticipato tuttavia, sia l'Agenzia Agris Sardegna che la Cooperativa Rinascita potranno recedere anticipatamente, dandone motivata giustificazione, a seguito di gravi inadempienze dell'altra parte.

L'Agenzia Agris Sardegna inoltre, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenuta impossibilità di rendere la prestazione oggetto della presente convenzione. Si applicano, in ogni caso, le regole generali in materia di inadempimento.

Il recesso anticipato dovrà essere comunicato con un preavviso di giorni 10, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R. In caso di recesso da parte dell'Agenzia Agris Sardegna, la Cooperativa Rinascita sarà obbligata a corrispondere all'Agenzia le somme dovute per le attività effettivamente svolte.

Art. 13

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 14

Le parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione di intesa esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 15

Per quanto non disposto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione,

sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Oliena, 27 novembre 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Cooperativa Rinascita
Sig. Pasqualino Sole

Il Direttore Generale
dell'Agenzia AGRIS Sardegna
Dott. Martino Muntoni

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano specificatamente l'Art. 15 (Foro esclusivo).

Il Presidente della Cooperativa Rinascita
Sig. Pasqualino Sole

Il Direttore Generale
dell'Agenzia AGRIS Sardegna
Dott. Martino Muntoni